
Ispezione Telematica

n. T 61182 del 18/09/2012

Inizio ispezione 18/09/2012 09:43:23

Richiedente RSTMRA

Tassa versata € 0,00

Nota di trascrizione

Registro generale n. 14192

Data di presentazione 29/06/1977

Registro particolare n. 11875

Variata in data 26/09/2008

La formalita' e' stata validata dall'ufficio

AW: E. CAMPANINI
NOTAIO
TIVOLI - P.zza Plebiscito, 18 - Tel. 23368
ROMA - Via Magna Graecia, 30-A - Tel. 7574478



66-1

Alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di

ROMA 2

Nota di trascrizione

TRASCRIZIONE

29GIU 1977

N. D'ORDINE 14192
N. DI FORM

11875

dell'atto di convenzione autenticato nelle firme dal
l'avv. Erminio Campanini, Notaio in Tivoli, in data
13 maggio 1977, repertorio 27360/13100, (reso esecu
torio dalla Sezione di Controllo Atti EE.LL. della
Provincia di Roma nella seduta del 6 giugno 1977 con
verbale n.106), registrato a Tivoli il 20 giugno
1977 al n. mod.2°, che in copia autentica si de
posita

1125-52 ✓ a favore del
"COMUNE DI TIVOLI"

contro la

1123-126 ✓ CONVENZIONE

"MONTAGNOLA - società a responsabilità limitata"
con sede in Tivoli via della Crocetta 130.

PREMESSO: che la "Montagnola s.r.l.", in seguito de
nominata "comparente", ha presentato al Comune di Ti
voli un progetto planovolumetrico datato 5-10-1976
prot.18258 e 25-10-1976 prot.19919, da realizzarsi
nel terreno di proprietà della società stessa sito
in Tivoli, località Crocetta, distinto in catasto al
foglio 75 coi mappali 208-209-211;
- che il progetto, comprensivo della tavole 1-2-3-4
(prot.19919 del 25-10-1976) ha riportato il parere

5000
15800
7500

27.800
900

22.700

080108

=====

=====

=====

=====

=====

Tutto ciò premesso le parti con detto atto hanno
convenuto e stipulato quanto appresso:


Art.1) Fanno parte integrante del presente atto le
premesse, lo stralcio delle norme di attuazione e le
planimetrie del vigente P.R.G. della città - adotta
to dall'amministrazione comunale con delibera consi
liare n.20 dell'1-3-1969 ed approvato dalla Regione
Lazio con delibera n.956 del 6-7-1973 - gli allegati
e le norme tecniche di esecuzione del planovolumetri
co di cui in premessa, con indicazione delle desti
nazioni d'uso, degli indici e delle cubature da rea
lizzarsi.

Art.2) I componenti si impegnano, in conformità
delle disposizioni contenute nei successivi articoli,
e per le quantità di cui al citato progetto planovo
lometrico:

m

a) alla cessione gratuita delle aree relative alle
opere di urbanizzazione primaria, con esclusione del
le strade interne e del verde lasciati in proprietà
e gestione dei componenti medesimi;

080110



b) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria;

c) alla realizzazione delle opere stradali, degli impianti di acqua potabile, fognante, elettrico e di illuminazione stradale, il tutto come previsto nel citato progetto planovolumetrico;

d) alla sistemazione degli spazi di verde privato e alla realizzazione di un depuratore delle acque luride;

e) alla realizzazione dei parcheggi pubblici di lotizzazione.

Art.3) La cessione delle aree di cui al precedente art.2 avverrà, a cura e spese dei componenti, entro anni quattro dalla data di stipula della presente convenzione.

Art.4) Le opere di urbanizzazione primaria relative al progetto planovolumetrico di cui trattasi sono le seguenti:

1) strade e parcheggi;

2) rete fognante e depuratore terminale;

3) impianto di acqua potabile e di innaffiamento;

4) impianto di illuminazione stradale e rete di distribuzione elettrica;

5) attrezzature del verde consortile.

Tutte le opere verranno realizzate in conformità di progetti esecutivi redatti dai componenti ed approvati



ti dai competente Uffici Tecnici Comunali, con le eventuali modifiche che gli stessi vorranno apportare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.

Art.5) I comparenti eseguiranno le opere di urbanizzazione primaria entro un arco di tempo massimo di anni tre dalla data di approvazione finale dei progetti esecutivi di cui al precedente art.3 e comunque non oltre la data di ultimazione dei lavori del primo 50% (cinquanta per cento) degli insediamenti previsti, le opere verranno realizzate sotto il controllo dei competenti uffici tecnici comunali.

Art.6) Per l'espletamento del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria in argomento, i comparenti si impegnano a pagare le relative spese qualora l'ufficio tecnico comunale non effettuerà direttamente tale collaudo.

Art.7) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria rimane a carico dei comparenti. Tale manutenzione è soggetta al controllo da parte del comune il quale potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita o eseguita male.

Art.8) I comparenti, quale quota di oneri relativi ad opere di urbanizzazione secondaria, a loro carico a norma della legge 6-8-1967 n.765, verseranno al

080111

Comune di Tivoli la somma di £.18.257.500 (diciotto milioniduecentocinquatantasettemilacinquecento) in ottemperanza alla Delibera Consiliare n.133 del 9-6-1976 resa esecutiva dalla Sezione di Controllo atti EE.LL. della provincia di Roma in data 13-7-1976, corrispondente a £.2.500 (lire duemilacinquecento) a metro cubo vuoto per pieno per metri cubi 7.303.

Art.9) La licenza di planovolumetrico è subordinata al versamento al Comune, da parte dei componenti, della somma di £.6.085.833 (seimilioniottantacinquemilaottocentotrentatre) corrispondente al primo terzo dello intero importo dovuto a norma del precedente art. 8, nonché alla garanzia degli altri due terzi, e cioè della residua somma di £.12.171.667 (dodicimilioni centosettantunoseicentosessantasette) da attuarsi a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa libera con scadenza tre mesi dopo il termine concesso per l'ultimazione delle opere.

Art.10) La licenza edilizia relativa all'insediamento di cui al progetto planovolumetrico di che trattasi sarà subordinata:

- 1) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria almeno per le parti essenziali (tracciati stradali e cigli, collettori fognanti principali, reti idriche ad ... i, ecc.) e che saranno ritenute

sufficienti dai competenti Uffici Tecnici Comunali;

2) alla garanzia della somma necessaria alla ultimazione di tali opere, valutata secondo i correnti prezzi della Regione Lazio, da attuarsi a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa libera;

3) al versamento, in quote proporzionali alle cubature degli edifici che si intendono realizzare, della restante somma relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 3, da effettuarsi secondo tempi e modi di cui al successivo art. 11.

Art. 11) La restante somma relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a £.12.171.667 (dodicimilionocentotrentatunomilaseicentosessantasette) verrà così corrisposta:

a) in quanto al 50% della stessa all'atto degli inizi lavori delle singole residenze, in quote proporzionali

alle singole cubature delle residenze medesime;

b) in quanto all'ulteriore 50% restante, sempre in quote proporzionali, all'ultimazione dei lavori delle singole residenze e comunque sempre non oltre 12 mesi dalla data del primo versamento della relativa quota.

Art. 12) L'importo della fidejussione relativa alle somme di cui al precedente articolo 3 potrà essere ridotta dai componenti all'atto del versamento del

080112

secondo terzo di cui al precedente art.11.

Art.13) I componenti si obbligano ad integrare l'im-
porto della fidejussione:

- a) nel caso di mutato valore della moneta secondo
gli indici ufficiali;
- b) nel caso di maggior costo degli eventuali inter-
venti sostitutivi ordinari e straordinari effettuati
dal Comune.

Art.14) I componenti si obbligano ad inserire negli
atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle quote
tutte le clausole contenute nella presente Conven-
zione e nel progetto planovolumetrico di che trattasi,
da riportare nella nota di trascrizione la cui copia
autenticata dovrà essere inviata al Comune di Tivoli
a mezzo raccomandata.

Le clausole dovranno essere specificatamente approva-
te dall'acquirente ai sensi dell'art.1341 del Codice
Civile.

Art.15) Per tutte le contestazioni che dovessero
sorgere in merito alla presente Convenzione si dichia-
ra competente il Foro di Roma.

Art.16) La presente Convenzione verrà trascritta
integralmente nei Registri Immobiliari. Tutte le
spese relative, ed altre conseguenti ed eventuali
anche in riferimento ad oneri tributari, saranno



carico dei componenti.

Le spese tecniche e notarili, di tutti gli atti di cessione previsti dalla presente convenzione, saranno a carico dei componenti o loro successori o aventi diritto a qualsiasi titolo.

Art.17) Per tutto quanto si riferisce o si riferirà ai rapporti con il Comune di Tivoli in relazione alla presente Convenzione, i componenti nominano loro unico rappresentante, il signor Cecchetti Franco nato a Tivoli il 20 gennaio 1933 e ivi domiciliato al viale Mannelli n.26.


Art.18) La validità della presente Convenzione è legata agli obblighi ed agli impegni di cui agli articoli precedenti, nonché agli eventuali aggiornamenti e modificazioni della legislazione urbanistica applicabili all'intervento previsto e convenzionato.

Art.19) Qualora alla data del 29/7/1977 la componente non abbia provveduto ad avanzare istanze tendenti alla concessione delle concessioni edilizie per tutto o parte dell'intervento previsto e convenzionato, sia per sua autonoma decisione che per impossibilità dovuta a carenza di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria almeno nelle parti essenziali, la presente Convenzione dovrà essere modificata ed integrata alla luce di quanto prescritto

080113

dalla legge 28-1-1977 n.10.

Art.20) La presente convenzione, mentre è immediata
mente impegnativa per i componenti, sarà impegnativa
per l'amministrazione comunale di Tivoli, dopo il
visto di esecutorietà da parte dell'organo regionale
di controllo.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gunn', is written across the middle of the page. The signature is composed of several loops and a long vertical stroke at the end.